



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.279/T/14.95 del 19 dicembre 2014

COMUNICATO

L'intervento del Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. al Convegno "Il carcere, la pena e la speranza" - Spoleto, 19 dicembre 2014.

Rosario Tortorella, il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. - il Sindacato più rappresentativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria - è intervenuto oggi al Convegno *"Il carcere, la pena e la speranza"*, su iniziativa del Comune di Spoleto, che si è svolto presso l'Hotel Albornoz della città umbra.

Un Convegno, quello tenutosi oggi a Spoleto, che è partito da parole antiche per affrontare un problema attualissimo, quelle di Cesare Beccaria nel suo *"Dei delitti e delle pene"*, parole che mantengono un significato grande e attuale: *"...perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi"*.

Una giornata per presentare agli addetti ai lavori, alle istituzioni e alla cittadinanza, diversi spunti di riflessione sui temi dell'esecuzione penale in un momento nel quale resta grave l'emergenza penitenziaria nonostante gli interventi normativi sin qui adottati.

Secondo il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. in questo difficile momento storico, i dirigenti penitenziari stanno approfondendo un impegno straordinario per assicurare il rispetto dei parametri fissati all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Torreggiani dell'otto gennaio 2013.

È indubbiamente anche grazie al loro impegno che l'Italia, lo scorso 5 giugno 2014, ha ricevuto la fiducia dei vertici del Consiglio d'Europa e, tuttavia, essa resta sotto osservazione poiché nel giugno del 2015 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa accerterà l'adeguatezza dei provvedimenti adottati. In tal senso non si può non considerare che rientrare nei parametri della CEDU non significa solo assicurare lo spazio vitale minimo dei 3 mq alle persone detenute ma occorre anche riempire di contenuti la detenzione, affinché la pena sia in concreto finalizzata al recupero.

Il Segretario Si.Di.Pe. ha sottolineato che molto si può e si deve fare "insieme" (amministrazione penitenziaria, magistratura di sorveglianza, enti locali, associazionismo, volontariato, terzo settore...) per restituire senso al carcere ben oltre la sua mera funzione custodiale ma che per farlo e per costruire un futuro migliore per il sistema penitenziario italiano occorra prestare molta attenzione all'organizzazione del DAP e investire molto anche nella valorizzazione del personale penitenziario, a partire dalla dirigenza penitenziaria, organo dell'intero sistema dell'esecuzione penale, interna ed esterna.

Si allega l'intervento che il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. Rosario Tortorella ha presentato agli atti del Convegno.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

INTERVENTO

del Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. Rosario Tortorella

Convegno "Il carcere, la pena e la speranza"

Spoletto – Hotel Alborno
Venerdì 19 dicembre 2014

Saluto tutti i presenti e ringrazio gli organizzatori di questo convegno per aver offerto questa pubblica opportunità di incontro e discussione.

Il tema di questo incontro "Il carcere, la pena e la speranza" ci piace molto, perché legare il carcere alla speranza significa voler **costruire un carcere, e più in generale un sistema della pena, che conferisca all'uomo una prospettiva positiva e di crescita** attraverso la sanzione penale.

Ci fa, quindi, pensare ad un sistema della pena che costruisca intorno all'uomo e per l'uomo un futuro di miglioramento, per colui che ha delinquito ma anche per la stessa comunità sociale dei "liberi".

E questo nella consapevolezza che l'uomo che ha delinquito dopo la pena ritornerà in quella società dalla quale è stato allontanato e che solo se durante il periodo di coattiva sospensione della sua libertà egli sarà migliorato (e questo sarà possibile solo se la comunità sociale non lo avrà abbandonato) egli potrà reinserirsi socialmente e la collettività raggiungere uno stato di maggiore sicurezza.

Per questo apprezziamo questa giornata seminariale finalizzata a presentare quanto si sta facendo a livello locale e regionale per migliorare il sistema dell'esecuzione penale e le esperienze maturate in questo settore.

E' importante, infatti, una riflessione ampia non solo sul tema della condizione di vita dei detenuti ma anche su quello del loro doveroso e necessario reinserimento, attraverso un momento di analisi e di confronto con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e della rete territoriale dell'associazionismo e del volontariato.

Il tema, è attualissimo, e non solo in considerazione del fatto che da tempo **il carcere è sotto osservazione da parte della Corte Europea**, che contesta al nostro Paese una realtà nella quale molto spesso esiste solo la pena detentiva da scontare, per di più sovente in condizioni disperate e in violazione di diritti, ma anche perché **il recupero della speranza e delle opportunità rieducative è recupero autentico anche del sistema economico del nostro Paese** che non può più permettersi un carcere che sia solo una spesa improduttiva che va ad accrescere la spesa pubblica e che, invece, dovrebbe in qualche modo produrre ricchezza per il Paese, tanto direttamente, attraverso la **valorizzazione del lavoro penitenziario**, quanto indirettamente, costruendo un sistema di recupero, anche attraverso una effettiva formazione lavorativa in carcere, spendibile all'esterno dopo la pena.

In tal senso è **necessario un modello nuovo di esecuzione della pena nel quale il lavoro penitenziario sia effettivamente il principale strumento di rieducazione del detenuto**, ma per far questo occorre che il lavoro penitenziario sia sganciato dal modello teorico che lo ha voluto assimilare al lavoro nella "società libera", quella fuori dal carcere, anche per la retribuzione, perché questa assimilazione ha determinato il suo inevitabile fallimento a causa della sua non competitività.

È questo un tema molto delicato perché coinvolge diritti costituzionalmente garantiti del lavoratore, ancorché detenuto, che non consentono di aderire a nostalgiche proposte di antico sapore prerепubblicano.

Il tema del reinserimento sociale, inoltre, deve essere inserito nel più ampio sistema dell'esecuzione penale che comprende non solo il carcere ma anche l'esecuzione penale esterna, cioè le misure alternative alla detenzione, perché il carcere, proprio perché troppo costoso ed a volte anche controproducente, dovrebbe essere l'extrema ratio e come tale destinato solo ai delitti che comportano un grave allarme sociale.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

In altri termini non può più pensarsi al carcere come unica sanzione penale né, tantomeno, come sanzione principale del nostro sistema sanzionatorio. La logica penale va capovolta e le sanzioni principali devono diventare le misure alternative alla detenzione e quelle interdittive.

Come hanno autorevolmente già detto più volte il Presidente della Repubblica, la CEDU e di recente anche l'ONU, sono necessari interventi normativi di ampio carattere sistemico che consentano una riforma complessiva del sistema giustizia, dal codice penale al codice di procedura penale, perché il processo penale abbia una durata ragionevole, il carcere divenga l'extrema ratio e, quindi, ad esso si ricorra solo per i delitti più gravi e per i casi in cui le esigenze cautelari effettivamente lo rendano indispensabile.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto è indubbio che si rende necessario che la custodia cautelare in carcere, il carcere preventivo, sia applicata solo quando effettivamente indispensabile e non per rispondere agli umori del momento o come strumento attraverso il quale tentare di accertare la verità, una verità che può conseguire, invece, solo ad una sentenza definitiva di condanna pronunciata a seguito di una durata ragionevole del processo.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia al 30 novembre 2014 le persone detenute nelle carceri italiane erano 54.428 e di queste solo 34.544 (il 63%) condannate con sentenza definitiva (+ 1.079 internati), mentre 18.748 persone (il 34%) erano ancora imputate. Più precisamente: 10.052 (il 18 %) erano in attesa del giudizio di primo grado, 4.389 (l'8 %) erano appellanti, 3.039 (il 5,5%) erano ricorrenti e 1.268 (l'2,3%) avevano una posizione giuridica mista.

Certo, si tratta di dati migliori di quelli del non lontano 31 dicembre 2012, quando il Si.Di.Pe. aveva presentato alla politica proposte normative deflative attraverso la propria oramai famosa "Agenda per l'Emergenza Penitenziaria"¹, ma **si tratta di dati non a sufficienza migliorati.**

Difatti al 31 dicembre 2012 le persone detenute nelle carceri italiane erano 65.701 e di queste 25.696 imputati (39,11% del totale) e di questi ultimi: 12.484 (19%) in attesa del giudizio di primo grado, 6.966 (19,60 %) appellanti, 4.650 (7,08%) ricorrenti, 1.596 (2,43%) con posizione giuridica mista.

Oggi alcune di quelle proposte sono state fatte proprie dai governi da allora succedutisi e recepite dal Parlamento ma occorre ancora migliorare molto il sistema, perché dietro i numeri ci sono persone e diritti da ristabilire.

Occorre evidenziare, inoltre, che migliorare le condizioni penitenziarie non significa solo assicurare alle persone detenute uno spazio fisico minimo per vivere ma occorre, invece, riempire lo spazio ed il tempo detentivo di contenuti trattamentali, affinché il tempo della detenzione sia funzionale al recupero ed al reinserimento sociale.

Peraltro se molto è stato fatto sul fronte dello spazio molto ancora si deve fare poiché, secondo i dati del ministero della Giustizia, al 30 novembre 2014 i detenuti nelle carceri italiane erano 54428 uomini e 2368 donne a fronte di una capienza regolamentare 49.309 posti, esiste cioè un'eccedenza di detenuti rispetto ai posti disponibili, di almeno 7.487 detenuti.

È comunque doveroso evidenziare che i posti disponibili sono calcolati dal DAP sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, un criterio, questo, indubbiamente più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

Il tema miglioramento del sistema penitenziario, tuttavia, non può prescindere dal tema delle risorse.

¹ Prot. n.81/T/2013.2 del 15 gennaio 2013 <<"Agenda per l'Emergenza penitenziaria" proposta dal Si.Di.Pe. - agenda di cose da fare a cura dei prossimi nuovi Parlamento e Governo per realmente risolvere i gravi problemi penitenziari ->>



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Infatti, se un sistema si vuole migliorare occorre riorganizzarlo in modo efficiente ed efficace ma efficienza ed efficacia non significa riduzione delle risorse, significa semmai utilizzare al meglio le risorse disponibili, non privare il sistema di risorse già assolutamente scarse.

È questo il tema troppo abusato della riduzione della spesa pubblica, di quella che viene oramai conosciuta con l'anglosassone terminologia "spending review" e che non significa affatto efficientamento del sistema.

Quello penitenziario è un sistema complesso, essendo ad esso demandati tanto il compito di assicurare la sicurezza dei cittadini, quanto quello di dare attuazione al principio costituzionale di rieducazione dei condannati. In tal senso **l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al "sistema sicurezza" né, tantomeno, rispetto al "sistema giustizia"**.

Per quanto attiene l'aspetto "sicurezza" è di tutta evidenza che quella penitenziaria è sicurezza dentro e fuori dal carcere e che la rieducazione del condannato determina sicurezza per i cittadini, poiché la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo la detenzione comporta una effettiva riduzione della recidiva. Per quanto riguarda l'aspetto "giustizia", invece, non può esservi dubbio alcuno che il carcere e gli u.e.p.e. fanno parte del "sistema giustizia" nel suo complesso, perché la giustizia non si ferma nelle aule dei tribunali e delle corti, ma si attua all'interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna.

Purtroppo, invece, benché l'esecuzione penale esterna dovrebbe costituire il volano per ridare respiro alle carceri, oramai oltremodo sature, in un'ottica per la quale la pena detentiva dovrebbe essere l'*extrema ratio*, gli u.e.p.e. sono oggi del tutto svuotati di ogni risorsa (a partire dai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e sino agli assistenti sociali, non meno del personale amministrativo).

Per garantire il corretto funzionamento di questo complesso sistema, che si occupa di persone, e per far fronte all'emergenza penitenziaria **occorrono adeguate risorse di personale**, e non solo di polizia penitenziaria, che nel tempo è andato sempre più riducendosi, tanto per effetto delle progressive riduzioni degli organici disposte da diverse disposizioni di legge quanto a causa degli intervenuti pensionamenti, tanto più con l'apertura di nuovi istituti penitenziari e di nuovi padiglioni detentivi.

Con riferimento ai dirigenti penitenziari a breve, per la sola naturale riduzione che sta discendendo dai collocamenti a riposo senza ricambio alcuno (l'ultima immissione nel ruolo risale oramai a quindici anni or sono, cioè al 1997), il già **risibile numero di dirigenti penitenziari** (all'1.06.2012 n. 392, compresi i dirigenti generali) **determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli u.e.p.e., se non saranno trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi.**

Sicuramente la riduzione progressiva dei dirigenti penitenziari finirà con il privare ulteriormente molte carceri del suo direttore in sede, situazione questa gravissima perché **il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale**, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali. Questa situazione sposterà l'asse gestionale del carcere, per forza di cose, su altre figure e se dovessero venire meno le già **ridottissime figure professionali del trattamento, (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale)** questo asse non potrà che ruotare intorno al personale di polizia penitenziaria cosicché la dimensione del penitenziario diverrà per forza di cose prevalentemente securitaria.

E' per questa ragione che riteniamo che il personale dell'Amministrazione penitenziaria dovrebbe essere escluso dalla *spending review* delle dotazioni organiche.

Se vogliamo un sistema che garantisca i diritti delle persone detenute non possiamo prescindere dalla necessità di garantire i diritti del personale penitenziario riconoscendo che solo il profondo senso di responsabilità del personale ha consentito e consente la lunga gestione emergenziale.

Ed è per questo che si deve prestare al tema dell'organizzazione la massima attenzione, sicché **discutere dell'ipotesi di organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che**



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

discenderà dal nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia non è questione meramente teorico-formale o accademica ma, al contrario, è argomento di estrema concretezza, perché da tale organizzazione dipenderà il funzionamento, più o meno efficace ed efficiente, del sistema penitenziario, sul fronte della sicurezza e su quello del trattamento rieducativo ma anche su quello della tutela dei diritti, sia delle persone detenute che del personale penitenziario.

In altri termini l'organizzazione del D.A.P. **avrà effetti profondi sulla possibilità effettiva di perseguimento della mission dell'Amministrazione Penitenziaria e inciderà profondamente sul livello del servizio e sulla vita di milioni di persone che vivono, lavorano o che comunque si devono relazionare con l'Amministrazione penitenziaria** (detenuti e loro familiari, operatori penitenziari, magistrati, avvocati ecc.).

Per pensare ad una nuova organizzazione del sistema penitenziario **è, quindi, necessario avere una vision chiara, un progetto**, perché è solo su un progetto che è possibile costruire un'organizzazione coerente ed adeguata agli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.

In tal senso lascia molto perplessi la circostanza che l'unico obiettivo chiaro e definito, anche perché espressamente dichiarato, della nuova ipotesi di organizzazione del DAP, è la riduzione della spesa. Una riduzione, peraltro, solo teorica, perché determinerà ben più alti costi, economici e di sicurezza sociale, discendenti dalla destrutturazione e disarticolazione dell'attuale organizzazione del sistema penitenziario.

Non si tratta di essere "conservatori", non siamo legati dogmaticamente e irragionevolmente al passato, auspichiamo, anzi, un cambiamento che migliori l'esistente ma esso deve avere basi progettuali solide perché il miglioramento sia certo e non per scardinare l'esistente solo sulla base di un'idea non comprovata di miglioramento.

Non dimentichiamo che il passato ha una storia, che è spesso anche storia positiva, da quel passato organizzativo dobbiamo fare una ricerca ed un ragionamento su di essa, verificare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato ma soprattutto verificare perché non ha funzionato. Ci accorgeremo, allora, che molti dei problemi erano legati ad un assetto normativo inadeguato del sistema penale, prima che dell'esecuzione penale, troppo sbilanciato a favore della carcerizzazione come principale risposta punitiva dei comportamenti devianti.

Occorre, quindi, analizzare e ragionare sull'esistente in modo attento e scientifico.

Fatte queste premesse occorre osservare che il sistema penitenziario è da tempo interessato da un grave stato di emergenza, a causa del sovraffollamento delle carceri e, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la **sentenza (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), dell'8 gennaio 2013**, ha condannato il nostro Paese, secondo la procedura della sentenza pilota, la violazione dell'art. 3 della **"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali"**, sentenza divenuta **definitiva il 28 maggio 2013**, data in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della Corte, presentata dall'Italia.

L'Italia, lo scorso **5 giugno 2014**, ha ricevuto la fiducia dei vertici del Consiglio d'Europa ma, tuttavia, resta sotto osservazione dell'Europa ed a **giugno del 2015** il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa accerterà l'adeguatezza dei provvedimenti del nostro Governo.

A fronte dell'impegno straordinario del personale della carriera dirigenziale penitenziaria per la gestione dell'emergenza, che ha consentito di far fronte agli impegni con l'Europa, tale personale è destinatario di un **risibile trattamento economico**, benché la legge. 27 luglio 2005, n. 154 preveda un trattamento non inferiore a quello della dirigenza contrattualizzata, privato della retribuzione di posizione e di incarico, impegnato senza alcun riconoscimento economico nella direzione di più carceri e u.e.p.e., privato del riconoscimento alla ricostruzione di carriera per disapplicazione dell'art.28 del D.Lgs. n.63/2006, sottoposto al blocco degli stipendi, al contrario di magistrati ed insegnanti.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Davvero non vediamo come ancora questo personale riesca a mantenere motivazione a fronte dell'indifferenza che gli è stata prestata sino ad oggi dalla politica.

Sembra davvero che si voglia disconoscere l'impegno e mortificare la figura del dirigente penitenziario.

E, infatti, nonostante la gravità della situazione carceraria italiana il Governo intende ridurre i già esigui organici del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale penitenziario che, invece, dovrebbero essere esclusi, a tutti i livelli, dalla **spending review** delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 06.07.2012 n. 95, rientrando evidentemente l'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso **nell'esclusione già prevista dal comma 7 del precitato art.2 per "le strutture e il personale del comparto sicurezza"**...

Per converso, come se il sistema penitenziario non facesse parte del più generale sistema giustizia, si esclude dalle **riduzioni di organico solo il personale giudiziario** e, anzi, si manifesta la volontà di incrementare quest'ultimo, trascurando che una implementazione sarebbe indispensabile anche per il personale penitenziario.

Tagli di personale, quindi, per l'Amministrazione penitenziaria mentre già il governo annuncia migliaia di assunzioni di **personale docente**.

Il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) – che è l'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006 (del ruolo di istituto penitenziario e di quello di esecuzione penale esterna) ha **più volte espresso tanto ai vari Ministri** della Giustizia quanto ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la forte preoccupazione per le disastrose conseguenze che ne discenderebbero per il sistema penitenziario.

Per questa ragione il Si.Di.Pe. ha inviato lo scorso 19 maggio al Signor Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, una nota con la quale gli aveva **chiesto un autorevole e deciso intervento presso il Governo affinché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e il personale penitenziario siano definitivamente esclusi**, a tutti i livelli, dalla *spending review* delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Le **preoccupazioni** del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari erano state **autorevolmente avallate** anche:

- dalla **Commissione Giustizia** del Senato, che aveva espresso parere favorevole all'art. 2 del D.L. n.95/2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche;
- dal D.A.P.** (come comunicato alle OO.SS. con nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012), il quale aveva segnalato agli Organi competenti che l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 produrrebbero gravi conseguenze sull'organizzazione dell'Amministrazione, più in particolare precisando che tale ulteriore riduzione rispetto alle precedenti comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario, sottolineando nel contempo che **l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e che, quindi, costituendo l'Amministrazione penitenziaria nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, essa deve ritenersi implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge.**
- dall'**Ordine del giorno, il n.9/5389/53**, approvato nella precedente legislatura dalla Camera dei Deputati il 7 agosto 2012 e accettato dall'Esecutivo del tempo, che impegnava il Governo Monti "a interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare anche la deroga prevista per



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con legge 14 settembre n.148)".

- dall'allora Ministro della Giustizia del **governo Monti**, per bocca di un suo Sottosegretario, si espresse nel senso **"che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica"**, rendendo noto che il 4 ottobre 2012 aveva chiesto all'allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico (cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario alla Giustizia relativo **all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia** n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012).

È pacifico che i dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), **pur non essendo "poliziotti" rientrano pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza** in quanto in capo al Direttore discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 anche **funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza**. Tra le altre norme si citano: A) l'art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230; il direttore si avvale del personale di **polizia penitenziaria e ne è superiore gerarchico**, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs. 63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*; al personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo **destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato**.

Orbene, l'art.2, comma 4 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114. ha **prorogato al 15 ottobre 2014, il termine per l'adozione, con procedura semplificata, del Regolamento di Organizzazione** del Ministero della Giustizia, che era scaduto il 15 luglio 2014.

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con nota del Suo Gabinetto con nota prot. N.0034381.U datata 15.10.2014, ha inviato ai sindacati, a titolo di informativa, la nuova proposta di riorganizzazione ministeriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 ter, del Decreto Legge n.95/2012 e successive modifiche, corredata delle prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, comunicando loro di averla già **trasmesso in pari data 15.10.2014 (data coincidente con la scadenza fissata dalla legge), alla Funzione Pubblica**.

La nuova proposta di riorganizzazione ministeriale non è adeguata e coerente alle esigenze effettive dell'Amministrazione penitenziaria e non supera sostanzialmente le forti contraddizioni e criticità già rappresentate al Ministro della Giustizia Andrea Orlando da tutti i sindacati (dal Si.Di.Pe. con nota del 16.07.2014) in occasione dell'incontro dell'08 ottobre.

Non sono state, infatti, **affatto superate alcune importanti contraddizioni normative e organizzative che erano state rappresentate con la nota Prot. n.253/T/14.69 del 28 settembre 2014**, relativamente all'ipotesi organizzativa illustrata nel documento di sintesi delle proposte redatte dai gruppi di lavoro istituiti per l'approfondimento dei principali temi rilevanti ai fini della predisposizione del Regolamento in questione, che era stato inviato dal Gabinetto con nota prot. n.0031709.PU (Pos.60367) del 23.09.2014.

Resta il sospetto, già allora espresso dal Si.Di.Pe., che la composizione di quei gruppi di lavoro, troppo sbilanciata dalla presenza di magistrati, abbia determinato un risultato squilibrato e di penalizzazione del D.A.P. e del personale della dirigenza penitenziaria, nelle proprie legittime aspirazioni di riconoscimento del proprio ruolo, delle proprie funzioni e, quindi, della propria crescita nella carriera.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La nuova proposta di riorganizzazione ministeriale, **ben lungi dal ricercare assetti organizzativi volti a semplificare ed efficientare il sistema** penitenziario, **scardina e destruttura** completamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria **per portare, presso altri Dipartimenti, competenze e funzioni maturate, nel corso di decenni, all'interno del D.A.P. e attribuite per legge al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria**, sopprimendo posti di funzione, per riprodurli, anche con la creazione di analoghe o altre direzioni generali, in altri Dipartimenti.

L'unico risultato che tali proposte produrrebbero non è la **riduzione della spesa pubblica, che si può realizzare in ben altro modo**, ma la **sottrazione di posti di funzione, attribuiti dalla legge al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria** (ex D.Lgs. n. 63/2006 concernente l'Ordinamento della Carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con la L.154/2005), **a magistrati fuori ruolo** che, notoriamente, occupano più posti di funzione negli altri Dipartimenti, e **che, ovviamente, hanno maggiore difficoltà a giustificare l'esercizio di funzioni amministrative al D.A.P. perché demandate espressamente dalla legge a dirigenti di diritto pubblico, cioè ai dirigenti penitenziari.**

Certamente per migliorare il sistema occorre investire e investire significa anche rinnovare le risorse, anche investendo in una classe dirigente che conosce l'Amministrazione per aver fatto amministrazione sul campo, negli istituti e servizi penitenziari.

Non si può non ricordare, peraltro, che la **sottrazione di magistrati alla giurisdizione** spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e, peraltro, contribuisce al triste primato che il nostro Paese ha in Europa, quello del più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art.111 della Costituzione del principio della "ragionevole durata" del processo.

La sottrazione di magistrati alla giurisdizione spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e, peraltro, contribuisce al triste primato che il nostro Paese ha in Europa, cioè quello del più **alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art. 111 della Costituzione del principio della "ragionevole durata" del processo.**

Se a tutto ciò si aggiungono le **allarmanti notizie di stampa**² relative a proposte di un gruppo di lavoro presso Palazzo Chigi, coordinato da un noto pubblico ministero, Nicola Gratteri, e del quale farebbero parte anche altri noti magistrati, che avrebbe prospettato

- la soppressione del D.A.P.,**
- la trasformazione del Corpo di polizia penitenziaria in una "polizia della giustizia" presente oltre che in carcere anche sul territorio,**
- il reclutamento dei dirigenti direttamente tra gli attuali commissari della polizia e**
- il collocamento degli attuali direttori in un ruolo ad esaurimento,**

il quadro che ne discende è davvero allarmante.

A tali notizie di stampa si **accostano alcune circostanze oggettive**, quali: il fatto che

- **l'ultima immissione nei ruoli di direttori di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna risale al 1997,**

² L'Espresso del 26.09.2014: " - Carceri, via la polizia penitenziaria. Per la Giustizia, il pool di Renzi al lavoro. Palazzo Chigi affida lo studio della riforma a un comitato guidato da Gratteri con Davigo e Ardita. Con proposte radicali su carceri e polizia penitenziaria. Che però potrebbero scontrarsi con quelle elaborate dai tecnici del ministero guidato da Andrea Orlando" di Lirio Abbate.

http://espresso.repubblica.it/palazzo/2014/09/25/news/giustizia-il-pool-di-renzi-1.181637?ref=HEF_RULLO



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

- il fatto che adesso si intende ridurre il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria attraverso la **spending review**, che, parimenti, da anni non si assume personale pedagogico e che, anzi, si vuole ridurlo nella corsa alla diminuzione della spesa pubblica.

Tutto questo, allora, **semberebbe coincidere con l'intenzione di creare un sistema penitenziario di polizia, al servizio dei pubblici ministeri e non dei cittadini, in spregio all'art. 27 della Costituzione** che impone, invece, che la pena debba avere anche una funzione rieducativa e in difformità alla **Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri) che nella PARTE V "Direzione e Personale-Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.71, stabilisce che "Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale".**

La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità di finalità ed esigenze istituzionali del carcere, quella legata alla sicurezza e l'altra alla rieducazione del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del **dirigente penitenziario, non poliziotto e non pedagogo**, al quale attribuire la delicatissima funzione di governo dell'esecuzione penale. Tanto sia all'interno delle carceri quanto fuori di esse, per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, attraverso un'azione costante di **contemperamento di quelle finalità trattamentali (rieducative e di reinserimento sociale) e di sicurezza, con la finalità di riportare ad unità di obiettivi e di azione la molteplicità professionale presente nel sistema dell'esecuzione penale.**

Del contenuto della proposta della commissione Gratteri in realtà sappiamo molto poco e tutto quello che sappiamo è frutto di indiscrezioni. Ciò che preoccupa, per la verità, è che nulla di ciò che è trapelato è stato però mai smentito. Non solo, è singolare che temi così delicati siano sottratti ad un confronto con chi nel sistema penitenziario lavora e che, quindi, lo conosce.

In tal senso **occorre dare atto al Ministro della Giustizia Orlando del suo operato trasparente e dialogante allorquando ha proposto alle organizzazioni sindacali la sua ipotesi di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, quindi anche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, Poi, certo, si può essere o meno d'accordo con tale ipotesi ma è certo che comunque essendo conosciuta essa può essere esaminata, discussa e magari migliorata.

Le proposte della commissione Gratteri, invece, sono sottratte ad ogni confronto.

Ultimamente, **lo scorso 28 novembre, il mistero si è ulteriormente rafforzato perché il Sole 24 ORE** ha riportato la notizia che il "Pacchetto Gratteri" è pronto ed è stato consegnato al Presidente del Consiglio: *"Una riforma con 95 articoli di legge modificati tra codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario. Oltre cento pagine con articolati di legge scritti come se dovessero essere già discussi e approvati in Parlamento."* L'articolo riporta laconicamente anche che **"Tra le tante modifiche della Commissione Gratteri anche il trasferimento del controllo della polizia penitenziaria dal Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) al ministero della Giustizia"**, ma cosa questo significhi non è dato di sapere.

Ad ogni modo. Dovendo parlare di ciò che conosciamo, parleremo del nuovo schema di riorganizzazione del Ministero della Giustizia proposto da ultimo dal Guardasigilli.

Riteniamo si tratti, comunque, di un provvedimento che depaupera e destruttura il D.A.P., tra l'altro portando fuori da esso l'esecuzione penale esterna, rischia di agevolare processi rivolti a fare **sempre più del carcere un luogo di mera sicurezza, cioè, sempre più un "carcere di polizia"**.

Lo schema di d.P.C.M. proposto;



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

- è incoerente rispetto al vigente assetto normativo non solo perché la dirigenza penitenziaria dovrebbe ritenersi esclusa dalla spending review in quanto essa è destinataria del trattamento giuridico ed economico del personale della polizia di Stato con funzioni di polizia e costituendo l'Amministrazione penitenziaria nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, essa dovrebbe ritenersi implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge, ma anche perché le riduzioni in "compensazione" devono ragionevolmente riguardare categorie dirigenziali omogenee, sicché non è ipotizzabile una riduzione di personale della carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006 in favore di posti dirigenziali di diritto privato ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ;
- intende ridurre **da 16 a 11 i Provveditorati Regionali** dell'Amministrazione penitenziaria, sopprimendo i Provveditorati di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Umbria, **alterando l'assetto funzionale dell'Amministrazione in sede territoriale periferica**. I PRAP, infatti hanno in tutti i settori di competenza dell'Amministrazione, una funzione essenziale di **indirizzo, coordinamento e controllo degli istituti e servizi** della regione di competenza, grazie alla diretta conoscenza del territorio, delle sue **peculiarità storiche e socio-culturali** e delle realtà periferiche, e sono, per questo, essenziali organi di prossimità rispetto agli istituti e ai servizi penitenziari. Ragione per la quale, eventuali macro accorpamenti ne snaturerebbero il ruolo e la funzione e ne pregiudicherebbero la funzionalità, nell'ambito di un sistema già in crisi anche per l'insufficienza delle risorse, a fronte di una situazione emergenziale;
- intende **eliminare la Direzione Generale del Bilancio alla Direzione Generale dei Beni e dei Servizi**, trasferendo la competenza complessiva alla istituenda Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie **presso il D.O.G.** e mantenendo al DAP, nell'ambito della Direzione Generale del Personale, ridenominata Direzione generale del personale e delle risorse, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi, dell'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e la formulazione dei relativi pareri tecnici. A tale scelta consegue, quindi, un disfunzionale smembramento delle competenze tra due Dipartimenti (DAP e DOG), a fronte di una **complessità e specificità del DAP che rende indispensabile un'autonomia gestionale e finanziaria** che gli consenta di valutare direttamente le proprie necessità complessive, per l'evidente alto carattere tecnico delle valutazioni sottese.
Tra l'altro trasferire queste competenze al D.O.G. determinerebbe la creazione ex novo di una **struttura organizzativa elefantiaca**, che dovrebbe far fronte alle molto diverse esigenze di tutti i differenti Dipartimenti, è in sé disfunzionale e necessiterebbe di un impianto organizzativo da crearsi ex novo presso il D.O.G. che non ha, al contrario del D.A.P., una struttura in grado di sostenere questo gravoso impegno. Ma tutto questo non ha senso sotto il profilo dell'organizzazione, così come non ha senso, in termini di riduzione della spesa, eliminare la Direzione generale dei Beni e dei Servizi al D.A.P. per crearne un'altra presso il D.O.G..
- intende **trasferire la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del D.A.P. al Dipartimento della Giustizia Minorile (D.G.M.)**, in aperto **contrasto con la normativa di settore attualmente vigente ed al solo scopo effettivo di mantenere in vita il Dipartimento della giustizia minorile** il cui assorbimento all'interno del DAP sarebbe più funzionale ed assicurerebbe un effettivo risparmio di spesa.
Preliminarmente a riguardo è opportuno precisare che **il Si,Di.Pe. non ha nessuna posizione pregiudizialmente negativa rispetto alla creazione di un nuovo Dipartimento, di stampo europeo e sul modello del probation system**, il quale riunisca le due anime dell'esecuzione penale esterna adulti e minori.
Ma si tratterebbe, evidentemente, di un modello organizzativo profondamente diverso dal neo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che oggi si vorrebbe realizzare e che certamente non risponde affatto al parere reso dalla I Commissione della Camera dei Deputati il 29



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

marzo 2012 sullo schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia che, al contrario, la relazione illustrativa dichiara essere stato recepito.

Il trasferimento della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna dal D.A.P. al D.G.M. contrasta con **la vigente normativa che vuole l'esecuzione penale interna ed esterna come sistema unitario**, in particolare tale ipotesi contrasta:

- 1) con quanto previsto dall'**art. 30 della Legge n. 395/90**, che, nell'istituire il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stabilisce che il D.A.P. *"provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia: a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione"*.
- 2) con il **D.Lgs. 30 ottobre 1992, n.44 (artt. 2 e segg.)** che attribuisce, ai Provveditorati specifiche competenze in materia di gestione, di formazione e aggiornamento del personale di servizio sociale, di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nonché di misure alternative alla detenzione e di gestione contabile e finanziaria dei servizi sociali dipendenti.
- 3) Con l'**art. 3 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230** che prevede, inoltre, che alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (oggi U.E.P.E. ex art.72 L.354/75 per come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, L. 27 luglio 2005, n. 154.) è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria e che **il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale (U.E.P.E.) rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al Provveditore Regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**
- 4) con l'**art. 4 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230** che, al fine di garantire l'integrazione ed il coordinamento degli interventi di tutti gli operatori, dispone: a) che gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; b) che i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio.

L'ipotesi di riordino prevede, inoltre, che gli UEPE siano sottratti alla competenza dei PRAP per essere assegnati ai Centri per la giustizia minorile, creando uno scollamento tra esecuzione penale interna ed esterna per gli adulti, mentre è notorio che esiste, e deve esistere, un rapporto sinergico e costante tra l'attività di osservazione intramuraria e quella extramuraria, ed una dicotomia a livello periferico che si tradurrebbe in una incomunicabilità ed in una perdita di efficienza del sistema dell'esecuzione nel suo complesso.

Infine, si deve evidenziare che la soluzione proposta, secondo cui il D.G.M. dovrebbe mantenere la gestione del proprio personale, aggiungendo "la gestione del personale dei servizi sociali adulti, la cui competenza verrà ceduta dalla Direzione generale del personale e della formazione del D.A.P.", non è affatto praticabile.

La nuova proposta di organizzazione, infatti, dimentica che **gli U.E.P.E. sono diretti da dirigenti di diritto pubblico**, cioè da personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al D.Lgs. 63/2006, del ruolo di esecuzione penale esterna. Questo personale, però, è di diritto pubblico, inserito nell'ambito della stessa carriera dei dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario; ruoli, che si unificano a livello del ruolo di dirigente penitenziario generale. **Si tratta, cioè, di ruoli che appartengono ad una carriera unitaria incardinata nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.**



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Diversamente, il personale minorile e gli stessi direttori dei C.G.M. sono dirigenti di Area 1, cioè dirigenti di diritto privato, ex D.Lgs. n.165/2001; ne conseguirebbe, quindi, non solo una gestione promiscua del personale, ma anche una discutibile dipendenza dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna da dirigenti di seconda fascia di altra carriera e con altro ordinamento giuridico.

Peraltro la proposta di passaggio del personale al D.G.M. è assolutamente contraddittoria anche rispetto ad altri provvedimenti adottati dal Governo, quali la recente introduzione all'**art.3 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge n.10 del 21 febbraio 2014 n. 10, del comma 1 bis** che recita *"In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario"*.

La logica dei numeri, cioè dei carichi di lavoro vorrebbe, semmai che fosse il Dipartimento della Giustizia Minorile ad essere assorbito dal D.A.P., perché, a fronte dei suoi costi, la sua ridotta mole di lavoro ben potrebbe essere gestita all'interno delle competenti Direzioni generali dello stesso D.A.P. (la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna) attraverso la creazione di due uffici specifici di livello dirigenziale non generale dedicati, rispettivamente, all'esecuzione penale interna e a quella esterna per i minori, così come era già in passato, prima della creazione del D.G.M..

Ciò sarebbe non solo **più funzionale, ma determinerebbe, pure, un'effettiva e consistente riduzione della spesa pubblica.**

Si osserva che gli attuali 16 **Provveditorati Regionali** dell'Amministrazione Penitenziaria **gestiscono:**

- **204 istituti** penitenziari, con **56.560 detenuti presenti al 31.08.2014** (54.252 uomini e 2.308 donne),
- e **82 UEPE** (Uffici di esecuzione penale esterna), con **32.206 casi in carico al 31.07.2014**, tra misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova.

Gli attuali **Centri per la Giustizia Minorile**, invece, gestiscono:

- **27 Centri di prima accoglienza (CPA)**, che ospitano solo temporaneamente i minori arrestati, fermati o accompagnati a seguito di flagranza di reato, con una **presenza media giornaliera al 15.09.2014 di 14,6 minori**;
- **13 Comunità ministeriali**, che ospitano i minori sottoposti alla specifica misura cautelare prevista dall'art. 22 del D.P.R.448/88 (collocamento in comunità) e che registrano una **presenza media giornaliera al 14.09.2014 di 52,8 minori** ;
- **19 Istituti penali per i minorenni (IPM)**, che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione di pena, con una **presenza media giornaliera al 15.09.2014 di 363 minori**;
- **29 Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (USSM)**, con **18.158 casi in carico**.

In conclusione sul punto occorre rilevare che alla luce delle vigenti disposizioni normative di rango primario sopra citate e in assenza di un qualunque riassetto normativo di pari livello non pare possibile né è coerente al sistema dell'esecuzione penale, complessivamente considerato, il trasferimento dell'esecuzione penale esterna dal DAP al D.G.M.).

- il nuovo schema di d.P.C.M. prevede ben **due tagli di dirigenti penitenziari non generali** (n. 39, ex D.L.138/2011, e n.8, ex D.L.95/2013) per un totale di ben 47 posti di funzione, che vanno ad



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

aggiungersi alle riduzioni precedenti (n.68 ex D.L. 112/2008 + n.38 ex D.L. 194/2009) **di ben n.106 posti**. Complessivamente, tali riduzioni porterebbero la dotazione organica dei dirigenti penitenziari non generali da una situazione iniziale, prevista dal D.Lgs. n. 63/2006, di n. 539 dirigenti (476 del ruolo di istituto penitenziario e 63 del ruolo di esecuzione penale esterna), a solamente **n. 334 dirigenti (300 del ruolo di istituto penitenziario e 34 del ruolo di esecuzione penale esterna)**, con la cancellazione di complessivi 205 posti ed i dirigenti del ruolo di istituto penitenziario passano a soli 300 (poiché dall'indicazione finale del numero dei dirigenti non generali di carriera penitenziaria DAP sono stati scomputati i 34 dirigenti UEPE di carriera penitenziaria traslati al DGMC perché rientrerebbero nella direzione generale dell'esecuzione penale esterna).

La riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il privare ulteriormente molte carceri del suo direttore in sede, situazione questa gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali in quanto responsabile dell'ordine e della sicurezza penitenziaria ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti.

A ciò si aggiunga che gli UEPE assorbirebbero le competenze degli attuali uffici minorili che si occupano delle misure alternative relative ai minori, atteso che il nuovo schema di d.P.C.M. prevede l'accorpamento degli uffici territoriali, con conseguenti macro aree di competenza.

In altri termini, meno dirigenti penitenziari per gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna, con conseguente assegnazione di più incarichi di direzione allo stesso dirigente e aumento dei rischi e delle responsabilità professionali, a fronte di nessun incentivo economico né di prospettive di carriera, a causa della riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale generale.

Peraltro, la riduzione dei posti di dirigenza generale lascia presagire, in ragione del maggiore potere "contrattuale" dei magistrati per l'occupazione delle direzioni generali al D.A.P., che alla dirigenza penitenziaria resteranno solo gli incarichi periferici di provveditore, cioè quegli incarichi operativi di amministrazione concreta; mentre gli incarichi ministeriali, quelli cioè dove di costruiscono le linee di indirizzo e le politiche penitenziarie, saranno appannaggio dei magistrati che, troppo spesso, conoscono solo il "carcere teorico" o, comunque, soltanto aspetti marginali del penitenziario, legati alla loro attività professionale.

Una riduzione della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario, inoltre, sarebbe contraddittoria rispetto tanto alle misure che Governo e Parlamento hanno già adottato quanto alle misure stanno approntando.

In altri termini, una *spending review* dei dirigenti penitenziari e del restante personale penitenziario non solo contrasterebbe con gli obiettivi di politica penitenziaria delineati dal Governo ma inciderebbe anche la tenuta del sistema, poiché un **ulteriore depauperamento** delle risorse umane inciderebbe negativamente sul perseguimento dei fini istituzionali, di sicurezza e di trattamento rieducativo, che sono demandati all'Amministrazione penitenziaria, **alterando i delicati equilibri del complesso sistema penitenziario e indebolendo significativamente il generale sistema della sicurezza dello Stato, a discapito dei cittadini.**

Il Si.Di.Pe. ritiene che occorra:

- rivedere l'ipotesi di d.P.C.M. e di applicare al predetto personale della carriera dirigenziale penitenziaria l'esclusione dalla riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ed in tal senso di applicare al medesimo personale della carriera dirigenziale penitenziaria anche la deroga già prevista per le forze di polizia dall'articolo 1, comma 5, D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con legge 14 settembre n.148.**



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

- di **mantenere l'esecuzione penale esterna**, per coerenza al vigente assetto normativo complessivo che vuole l'esecuzione penale interna ed esterna come un sistema unitario e sinergico, **all'interno del D.A.P.**;
- di assicurare il Paese **sull'assenza di qualunque volontà del Governo** di promuovere riforme che **cancellino la figura attuale del direttore per reclutare i nuovi direttori tra i commissari di polizia.**
- di **prevedere giusti riconoscimenti giuridici ed economici per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria** nonché una sua valorizzazione professionale da perseguire,
 - tanto **eliminando la mortificazione di una continua sottrazione di posti di funzione** (che, ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006, gli competerebbero) in favore di esterni all'Amministrazione (siano essi magistrati o dirigenti),
 - quanto **favorendo l'implementazione dei ruoli ed il necessario rinnovamento della classe dirigente.**

In effetti, se il 5 giugno scorso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha potuto apprezzare "l'impegno delle nostre autorità a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario" è stato certo per effetto degli interventi normativi che i diversi governi hanno promosso nel tempo, ma non può esserci dubbio alcuno, che è stato **anche, e in buona parte, frutto dell'impegno concreto, costante e diretto dei Dirigenti penitenziari**, dai Provveditori regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ai Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, che in questi mesi dalla sentenza pilota Torreggiani hanno fatto tutto il possibile per attuare le direttive politiche rivolte a fronteggiare l'emergenza penitenziaria e far rientrare le carceri nei parametri CEDU.

Senza l'impegno dei Dirigenti penitenziari e, con essi, del personale penitenziario, che essi dirigono e che con essi collaborano, quel risultato non sarebbe stato possibile.

Ma se il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha valutato positivamente i miglioramenti della situazione nelle carceri italiane ha, però, rinviato al giugno 2015 un'ulteriore valutazione sull'attuazione delle misure decise dal Governo per affrontare il problema del sovraffollamento, cosicché **il lavoro svolto non può ritenersi concluso.**

Difatti rientrare nei parametri della CEDU non significa solo assicurare lo spazio vitale minimo alle persone detenute ma anche riempire di contenuti la detenzione, affinché possa darsi concreta ed effettiva attuazione al principio costituzionale che vuole la pena finalizzata al recupero. E per far questo occorre una competenza tecnica specifica che è bagaglio professionale acquisito della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario.

È pertanto evidente che se non si darà la giusta attenzione alla questione organizzativa e delle risorse necessarie al funzionamento della complessa macchina penitenziaria nessun progresso potrà essere realizzato, anzi è semmai prevedibile un peggioramento della situazione.

È per questa ragione che non comprendiamo e, in vero, non è comprensibile, che si voglia affrontare l'emergenza penitenziaria riducendo ulteriormente gli operatori penitenziari e i dirigenti deputati a gestire il sistema penitenziario.

Sembra quasi sussistere una totale disattenzione o, peggio, una volontà sanzionatoria nei confronti degli operatori penitenziari per essersi, a tutti i livelli, impegnati affinché il sistema non esplodesse mentre, è noto, il problema è esterno al sistema penitenziario.

Invero, in questo delicatissimo momento la dirigenza penitenziaria è più che mai essenziale e dovrebbe essere valorizzata, professionalmente ed economicamente, perché ad essa è demandato per legge il compito di assicurare il governo del delicato sistema dell'esecuzione penale.

Non v'è dubbio, peraltro, che gli obiettivi di politica penitenziaria definiti dal Governo e, specificamente, dal Ministro della Giustizia, possono avere maggiore efficacia solo attraverso una dirigenza penitenziaria, alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo politico, che sia posta nelle condizioni di riconoscersi all'interno di un progetto complessivo



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

riguardante il sistema penitenziario, e ciò sarà possibile in quanto essa avverta l'effettivo riconoscimento giuridico ed economico dell'importanza e della delicatezza delle sue funzioni e ritrovi, anche per questo, maggiore motivazione.

Il Si.Di.Pe., inoltre, ritiene che **la presenza di un Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in questa fase di riprogettazione del D.A.P. avrebbe potuto aiutare la definizione di un modello organizzativo più appropriato** e, certamente, avrebbe dato la possibilità all'Amministrazione Penitenziaria di avere più voce per una rappresentazione più adeguata delle proprie esigenze e, quindi, anche delle criticità e dei rischi che conseguono all'ipotesi di riorganizzazione che il 15 ottobre è stata inviata dal Gabinetto del Ministro della Giustizia alla Funzione Pubblica.

Non possiamo non ricordare, infatti, che per molti mesi il DAP è stato senza vertice dopo che il 27 maggio scorso era cessato dall'incarico di capo del DAP Giovanni Tamburino per effetto dello spoils system, cioè della scadenza del termine dei 90 giorni entro il quale doveva essere riconfermato dal Governo Matteo Renzi, con Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Da allora e sino al 1° dicembre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato senza Capo Dipartimento, sebbene nel frattempo la sua conduzione sia stata assicurata dal Vice Capo Vicario, Luigi Pagano, il cui incarico, nonostante capacità ed impegno, non consentiva una gestione che andasse oltre l'ordinario e, di certo, non poteva considerarsi attività ordinaria quella di elaborazione di un nuovo modello organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito della riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Forse, però, c'è ancora uno spazio di riflessione sullo schema di riorganizzazione.

Da indiscrezioni sappiamo, infatti, che la Funzione Pubblica ha mosso dei rilievi, di carattere tecnico-giuridico, allo schema di Dpcm e che il Ministero della Giustizia avrebbe, per questo, richiesto un parere al Consiglio di Stato.

Questa circostanza, unitamente alla recentissima nomina del nuovo Capo del D.A.P. ci lascia sperare che ci siano ancora margini di revisione sullo schema di Dpcm.

Di certo Santi Consolo, nominato Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria lo scorso 1 dicembre rappresenta un punto certo ed importante dal quale partire per definire le strategie di politica penitenziaria.

Il Si.Di.Pe., che al nuovo Capo del D.A.P. ha formulato già i migliori auguri di buon lavoro, confida che grazie alla sua levatura professionale ed alla sua conoscenza del mondo penitenziario - avendo egli già ricoperto l'incarico di Vice Capo del D.A.P. nel recente passato, dimostrando competenza ed equilibrio - possa costruirsi un futuro migliore per il sistema penitenziario italiano, anche attraverso la valorizzazione del personale penitenziario, a partire dalla dirigenza penitenziaria.

I dirigenti penitenziari, dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, hanno, infatti, l'enorme onere e la gravosa e diretta responsabilità di gestione del complesso sistema penitenziario e, quindi, di quella che resta, nonostante i pur positivi interventi normativi, un'emergenza penitenziaria, sicuramente resa più pesante dalla difficile congiuntura economica che determina scarsissimi mezzi e risorse.

Per migliorare il sistema, infatti, non si può trascurare il personale penitenziario e, in particolare, la dirigenza penitenziaria, organo dell'intero sistema dell'esecuzione penale, interna ed esterna ed il nuovo Capo del D.A.P. sicuramente saprà consigliare e proporre le giuste soluzioni al Ministro della Giustizia Orlando.

Rosario Tortorella
(Segretario Nazionale Si.Di.Pe.)

14

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583